



Pagine a cura
di MARIA BUONSANTO

I dati della Camera di commercio di Milano rilevano un interesse crescente

Pmi, decollano gli arbitrati

Boom di soluzioni extragiudiziali per le imprese

Cresce la fiducia degli operatori di ADR internazionali nella Camera arbitrale di Milano (Cam), azienda speciale della Camera di commercio di Milano. A trainare lo sviluppo, i cambiamenti apportati in gennaio al Regolamento arbitrale e i tariffari estremamente competitivi. E sembra che il felice connubio stia già fruttando i primi risultati. Positivo, infatti, il bilancio a meno di un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Maggiore snellezza nei tempi, guadagno in trasparenza delle procedure e più garanzie e controlli sui conflitti di interesse sono gli elementi chiave del nuovo dettato regolamentare, ridotto da 43 a 39 articoli. Le principali novità riguardano la fase iniziale del procedimento - caratterizzata ora da un meccanismo più semplice di scambio degli atti introduttivi - e il rafforzamento del controllo da parte della Camera Arbitrale di Milano sull'indipendenza e imparzialità degli arbitri, garantita da verifiche più serrate sui conflitti di interesse. Unico aspetto immutato, le tariffe, ferme a quanto stabilito nel 2004: tra le più vantaggiose nel panorama internazionale.


La Camera arbitrale di Milano, gestendo circa un quarto delle domande di arbitrato depositate presso tutte le camere di commercio italiane, è hub nazionale, con il maggior numero di casi amministrati: il 2009 si è chiuso con 153 nuovi arbitrati. Un incremento del 30% rispetto ai 118 casi del 2008, +43% in cinque anni e +200% in dieci. In aumento anche gli arbitrati internazionali: uno su quattro (circa il 30%) interessa una parte straniera. Settori più coinvolti, appalti e controversie societarie.

Ma qual è il valore aggiunto garantito a livello internazionale dalla diffusione della cultura ADR? E quali i nodi ancora da sciogliere?

Più breve e veloce del ricorso alla giustizia ordinaria, l'arbitrato è generalmente preferito dalle parti sia per la sua maggiore indipendenza che per la possibilità di raggiungere una soluzione transattiva. Alcune delle più rilevanti controversie a livello internazionale, infatti, sono scontri che mirano ad una transazione in corso di processo, perché ciò riduce i tempi e i costi a carico delle parti.

Il ricorso all'arbitrato, per quanto snello e veloce, non è però esente da problemi. Uno degli aspetti più delicati dell'arbitrato internazionale è senz'altro legato all'esecuzione del lodo.

Riducendo il rischio di rigetto dell'istanza di esecuzione del lodo arbitrale, la Convenzione di New York dal 1958 favorisce a livello internazionale il riconoscimento delle sentenze arbitrali negli Stati firmatari. La maggior parte dei paesi con cui



L'Italia intrattiene rapporti commerciali hanno firmato la Convenzione. Alcuni, come Egitto, Marocco o Tunisia, ben prima della stessa Italia.

Nonostante questo, però, in molti paesi l'arbitrato è ancora visto con sospetto. I motivi sono diversi: scarsa cultura ADR, diffidenza da parte della classe forense verso gli strumenti alternativi, parziale ostilità della magistratura. Questo, in alcuni casi, finisce col tramutarsi nel rifiuto da parte del giudice locale

di riconoscere la legittimità del lodo emesso in un paese terzo, per esempio perché lo considera contrario all'ordine pubblico interno.

Importante per superare le reciproche diffidenze, è rendere maggiormente omogenee tra loro le prassi dei singoli centri arbitrali, ispirandosi a principi comuni attorno a temi particolarmente «caldi» come l'indipendenza degli arbitri, i tempi e i costi di gestione delle procedure. Un esempio di come questo dialogo possa

realizzarsi viene proprio dalla Camera arbitrale di Milano, che si è fatta promotrice della creazione di diversi network, favorendo così un approccio multilaterale.

In crescendo l'attività della Cam rivolta al Brasile, dove l'arbitrato sta vivendo un momento di grande interesse e sviluppo. Importante in tal senso, il confronto con il network legale *Redejur* che, nato in Brasile sei anni fa, riunisce oltre 500 avvocati brasiliani, argentini, portoghesi, spagnoli e italiani.

Nell'area mediterranea, invece, la Cam ha costituito l'Istituto per la promozione dell'arbitrato e della conciliazione nel Mediterraneo (Ispira-Med). «L'obiettivo», spiega ad *AvvocatiOggi* Stefano Azzali, segretario generale della Camera arbitrale di Milano, «è di creare le condizioni ne-

cessarie che consentano agli operatori di fare arbitrati internazionali secondo i normali standard oggi applicati nelle aree geografiche in cui l'arbitrato è maggiormente utilizzato». Questo si tradurrà in regole certe e conosciute,

in maggiori investimenti nell'area - i sistemi giudiziari locali rappresentano, infatti, un ostacolo reale agli investimenti stranieri - e in minori costi legati ai rischi di contenzioso. «Tutto questo», aggiunge Azzali, «a vantaggio

delle imprese (soprattutto pmi) e dei loro consulenti legali, i quali potranno contare su sistemi arbitrali funzionanti anche nei loro rapporti d'affari con controparti straniere, evitando così di dover ricorrere ai tribunali locali e a sistemi giuridici talvolta molto lontani dal nostro».

© Riproduzione riservata




Stefano Azzali

FEDERICO ROBERTO ANTONELLI, PIROLA PENNUTO ZEI

In Cina è preferibile il ricorso a lodi esteri

Molti paesi asiatici, Cina in primis, stanno ponendo in essere negli ultimi anni un'intensa attività riformatrice in campo giuridico ed economico. Attività che merita tutta la nostra attenzione se si pensa all'intensificarsi delle relazioni commerciali con questo paese, che si è da tempo imposto come leader sulla scena internazionale per il Sud-est asiatico. Proprio l'istituto dell'arbitrato è al centro di questo processo di riforma legislativa. «A partire dagli anni '90», spiega ad *AvvocatiOggi* Federico Roberto Antonelli, responsabile del China Desk dello *Studio Pirola Pennuto Zei* e docente di diritto cinese all'Università La Sapienza di Roma, «in seguito alla caduta del muro di Berlino si è assistito ad una maggiore regolamentazione in materia di arbitrato, che ha portato il paese in linea con gli standard internazionali».

Tra le differenze maggiori seguite al crollo ideologico, da notare è il minor ricorso a corti di paesi neutrali come Stoccolma o Ginevra, in favore di organismi arbitrali cinesi (quali la Cietac) o di lodi emessi ad Hong Kong. «Ciò naturalmente», spiega Antonelli, «viene favorito dal maggiore potere contrattuale delle aziende cinesi. Si può, infatti, dire che gli arbitrati all'estero avvengono normalmente o quando la controparte ha un potere contrattuale maggiore di quello della parte cinese o quando si



Federico Roberto Antonelli

tratta di arbitrati di grandi dimensioni».

Il ricorso all'arbitrato in Cina avviene, comunque, generalmente solo dopo l'espletamento di una procedura conciliativa, data la tradizionale scarsa propensione del Paese all'espressa manifestazione di conflittualità. La controversia può, successivamente, essere sottoposta tanto ad un organismo arbitrale cinese (il più importante è la Cietac) quanto ad uno straniero. Certo è che, in entrambi i casi, il paese non è esente da problematiche relative all'esecuzione del lodo. Problematiche che si verificano quando la parte cinese soccombente impugna il lodo presso la Corte intermedia.

Ma quando sorgono maggiori difficol-

tà, nel caso di lodo interno o di lodo estero? A rispondere è lo stesso Antonelli, secondo cui «è più difficoltoso normalmente ottenere l'esecuzione di un lodo Cietac o di altra corte arbitrale cinese, poiché la penetrabilità del sindacato di legittimità da parte del giudice di esecuzione (che è la Corte intermedia) è molto più ampio nei lodi cosiddetti interni e si estende spesso de facto al merito. Ulteriore aspetto a favore dei lodi emessi all'estero», aggiunge, «è una pronuncia della Corte suprema del 1998 che impone alla Corte intermedia di motivare alla Corte suprema stessa le ragioni per cui non si vuole dare esecuzione al lodo portato all'attenzione tramite convenzione di New York». Nella pratica, quindi, può essere di maggiore garanzia un lodo straniero. «Negli ultimi anni», conclude Antonelli, «abbiamo spesso problemi di esecuzione di lodi Cietac, anche laddove il lodo è emesso senza alcuna opinione dissidente da parte di uno degli arbitri. Sulla convenzione di New York, invece, non abbiamo mai avuto problemi, anche grazie al desiderio cinese di mantenere integra la propria reputazione all'estero. Qui vige la regola del "non perdere la faccia". Diverso, invece, è il discorso per i tribunali ad hoc, formati per il caso di specie, per cui la Cina mantiene una riserva rispetto alla convenzione di NY».

© Riproduzione riservata



da parte di molti studi legali
internazionali
che lavorano con l'estero



MICHELANGELO CICOGNA, DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

All'Est attenzione al principio di ordine pubblico

A chiarire alcuni aspetti del procedimento arbitrale nell'Est Europa, **Michelangelo Cicogna**, socio dello **Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani** e responsabile della sede di Mosca dello Studio.

Domanda. Qual è stata l'evoluzione del ricorso a strumenti ADR nell'Est Europa?

Risposta. Prima della caduta del muro di Berlino nel 1989, le relazioni commerciali dei paesi dell'Est Europa erano limitate, per lo più, ad un interscambio tra i territori sotto l'influenza russa. Dopo la caduta dell'Urss si sono sviluppate relazioni di commercio estero e, con esse, l'esigenza di regolamentare i sistemi extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Soprattutto nella Federazione Russa si sta assistendo ad un crescente interesse nei confronti degli strumenti di ADR. Recentemente, infatti, il Mkas (il Tribunale Arbitrale Internazionale del Commercio

russo) viene sempre più spesso indicato quale foro arbitrale competente nei contratti in cui sono in gioco controversie internazionali. Inoltre, a differenza degli altri paesi dell'Est Europa, in Russia si sta iniziando a diffondere anche la Mediation che viene talvolta utilizzata come metodo di risoluzione delle controversie tra società russe e straniere.

D. Emesso il lodo arbitrale in un paese terzo, quando e perché sorgono difficoltà nell'ottenere l'execuatur nei paesi in oggetto?

R. La maggior parte dei paesi dell'Est Europa (tranne in primis il Tagikistan e il Turkmenistan) è firmataria della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Pertanto, anche in tali paesi, le ragioni della mancata esecuzione dei lodi stranieri vanno rintracciate nella Convenzione stessa (art. V). La prassi giudiziaria dei paesi in

questione evidenzia che il motivo principale per cui non vengono riconosciuti ed eseguiti lodi resi all'estero, sulla base della Convenzione di New York, è la loro contrarietà all'ordine pubblico interno. Recentemente, ad esempio, una Corte Statense russa non ha eseguito una sentenza arbitrale straniera in cui si condannava una parte a corrispondere una penale che eccedeva notevolmente l'ammontare del contratto poiché in contraddizione con il principio di diritto russo della proporzionalità. Talvolta accade (ma non solo in Russia in verità), che il concetto di ordine pubblico si presti ad interpretazioni maggiormente estensive o restrittive a seconda del caso.

D. Ci sono paesi i cui lodi sono più facilmente eseguiti nell'Est e se sì, perché?

R. Da un punto di vista teorico, non si può sostenere che vi siano lodi arbitrali o sentenze emessi in certi paesi (occidentali) che risultino più

facilmente eseguibili all'interno dei paesi dell'Est Europa. Soprattutto in Russia, tuttavia, talune sedi arbitrali godono tradizionalmente di un maggior favore e le società russe in fase negoziale dimostrano di prediligere sedi ed istituzioni arbitrali considerate «più affidabili» quali Stoccolma e Londra. Non vi sono dati che dimostrino tuttavia una maggiore circolazione dei lodi pronunciati in tali sedi.

D. Il ricorso a Corti arbitrali interne fornisce maggiore garanzia nell'ottenimento dell'esecuzione del lodo o è preferibile ricorrere ad un paese terzo?

R. In linea teorica, il ricorso a corti arbitrali interne nei paesi dell'Est Europa non fornisce maggiori garanzie nell'ottenimento dell'esecuzione di un lodo rispetto a corti arbitrali straniere (anche se viene a



Michelangelo Cicogna

mancare tutta la fase - lunga e incerta - del riconoscimento ai sensi della Convenzione di NY, il che è già un profilo degno di nota). Occorre però segnalare una particolarità in certi casi rilevante. Le misure cautelari emesse da una corte arbitrale interna russa vengono riconosciute e considerate eseguibili dai Tribunali Statali a differenza delle misure cautelari disposte da istituti arbitrali stranieri, che invece non trovano quasi mai riconoscimento ed esecuzione poiché considerati provvedimenti provvisori.

© Riproduzione riservata

LUCA RADICATI DI BROZOLO, BONELLI EREDE PAPPALARDO

Il ricorso ad un'istituzione arbitrale è sempre preferibile

Luca Radicati di Brozolo, socio di **Bonelli Errede Pappalardo** e professore di Diritto dell'Arbitrato internazionale all'Università Cattolica di Milano, parla ad **AvvocatiOggi** dell'arbitrato nell'area Mena (Middle East North Africa).

Domanda. Avvocato, qual è lo stato attuale del ricorso a soluzioni arbitrali nell'area Mena?

Risposta. Come in altre aree del mondo, anche nell'area Mena l'arbitrato è sempre più accettato come strumento di soluzione di controversie nei rapporti internazionali e si va diffondendo una «cultura» dell'arbitrato nella classe dei professionisti e dei giudici. Praticamente tutti gli Stati di quest'area hanno aderito alla Convenzione di New York e si sono dotati di legislazioni sull'arbitrato moderne, in molti casi ispirati alla Legge Modello Unictfal. **D.** L'esecuzione del lodo rimane uno degli aspetti più ostici del ricorso alla soluzione arbitrale. Cosa succede a riguardo nell'area in oggetto?

R. Come dicevo, nei paesi dell'area Mena è in vigore la Convenzione di New York che impone agli Stati contraenti di riconoscere e dare esecuzione ai lodi stranieri, con alcune eccezioni. Lo scopo di queste è di subordinare il riconoscimento alla verifica di alcune condizioni fondamentali, come la validità della convenzione arbitrale, il rispetto del contraddittorio, l'ordine pubblico e l'arbitrabilità. È in sede di verifica di queste condizioni che pos-



Luca Radicati di Brozolo

sono sorgere problemi, anche perché in parte queste verifiche vanno effettuate alla luce del diritto locale. Può così accadere che il giudice locale rifiuti il riconoscimento di un particolare lodo. Il rischio di un'interpretazione maggiormente restrittiva di questi criteri è maggiore nei paesi dove l'accettazione dell'arbitrato è più recente.

D. Quali strumenti garantiscono, in caso di ricorso ad un'istituzione arbitrale dell'area Mena, trasparenza e imparzialità della procedura?

R. Come in tutte le cose, il buon funzionamento di un procedimento dipende in ultima analisi dalle persone

che sono coinvolte. Ormai le regole tendono ad essere alquanto uniformi tra un'istituzione e l'altra, il che non toglie che all'atto della scelta di una data istituzione l'impresa, o piuttosto il suo consulente, non debba fare un'attenta analisi del relativo regolamento. Attenzione particolare andrà quindi posta nella verifica che l'istituzione arbitrale in questione goda di una solida reputazione di trasparenza e imparzialità e, aggiungerei, efficienza. Aggiungo che proprio in questa direzione un ruolo molto importante viene svolto dalla Camera Arbitrale di Milano che ha in essere accordi di

collaborazione con diverse istituzioni arbitrali dell'area Mena (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libano, Siria e Turchia), i quali prevedono il reciproco supporto amministrativo e logistico nel caso di arbitrati che coinvolgano parti provenienti dai rispettivi paesi di appartenenza.

D. Per le aziende italiane: cosa consiglierebbe per una più facile risoluzione arbitrale delle controversie in area Mena?

R. Il primo consiglio è quello di redigere con estrema precisione la clausola arbitrale. Molti dei problemi che sorgono negli arbitrati trovano origine proprio in clausole arbitrali mal redatte, di solito da persone con scarsa conoscenza dell'arbitrato. In ogni caso è sempre preferibile la scelta di un arbitrato amministrato da un'istituzione arbitrale. Al riguardo la scelta deve cadere su un'istituzione di buona reputazione per la sua efficienza ed imparzialità, in particolare nella gestione di arbitrati con controparti straniere. Idealmente per l'impresa italiana sarebbe meglio scegliere un'istituzione di un paese diverso rispetto a quello della propria controparte per non dover rimettere ai tribunali locali la competenza per tutte le eventuali questioni che sorgano in relazione all'arbitrato, ed in particolare l'annullamento. La soluzione ottimale sarebbe il ricorso ad un'istituzione italiana, come la Camera di Milano.

© Riproduzione riservata